

# **COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**

## **Disciplinare area riservata alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli**

### **Indice**

Finalità, obiettivi e principi dell'iniziativa

Caratteristiche dell'iniziativa

Requisiti valorizzanti

Selezione delle aziende

Normativa di riferimento

### **1. Finalità, obiettivi e principi dell'iniziativa**

L'iniziativa in oggetto nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione, perseguendo la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Obiettivi e principi a base dell'iniziativa sono:

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura;
3. Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
4. Garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo
5. Garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità – prezzo;
6. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo

### **2. Caratteristiche dell'iniziativa**

Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, sono stati sanciti i rispettivi impegni dei soggetti coinvolti nell'iniziativa, predisponendo un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni dei Produttori ed il Centro Sociale Annalena Tonelli.

Il prodotto reperibile deve provenire esclusivamente dal territorio della Regione Emilia Romagna. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati di provenienza aziendale e, nel limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato.

Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti in provincia di Bologna.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofruttili freschi
- ortofruttili trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- vino ed aceti
- uova
- liquori tradizionali
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- prodotti ittici
- salumi
- pane e prodotti da forno
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- piante e fiori

Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), dovranno porsi nelle condizioni, di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

1. assenza nell'alimentazione di farine animali
2. utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale)
3. utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM;
4. assenza di trattamenti ormonali agli animali;

Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio dell'Emilia Romagna, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco dell'agricoltore, attraverso apposita cartellonistica.

È obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi.

I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'imprenditore deve presentare unitamente alla scheda di adesione, la documentazione relativa ad eventuali corsi di formazione relativi a attestati sanitari, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta (quest'ultimo quando realizzato) ed inoltre adozione e applicazione di un piano HACCP

secondo Reg Ce 852/04 o altre disposizioni regionali, certificazione biologica, quando ricorre il caso, oltre che di attestato di formazione rilasciato ai sensi dell'art. 3 LR 11/03 per le eventuali attività rientranti nelle mansioni a rischio di cui al livello 1 e 2 della delibera Giunta RER n. 342/04.

Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti fissi o avventizi regolarmente assunti.

Al fine di contenere i rifiuti i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti siano in maggior parte in materiale biodegradabile e l'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta; è comunque sempre possibile la vendita "a cassetta" e in contenitori in PE sia per le produzioni orticole che frutticole.

Al termine delle operazioni di vendita e dopo averne ridotto al minimo il volume, dovranno raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e depositarli negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata;

### **3. Requisiti valorizzanti**

Vengono considerati requisiti valorizzanti:

- La predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi.
- Messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio.
- L'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
- Organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
- Il produttore potrà proporre al cliente una borsa per la spesa in vimini, tessuto o altro materiale con il logo dell'azienda.

### **4. Selezione delle aziende**

Possono partecipare all'iniziativa gli imprenditori agricoli singoli o associati (definiti ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580) la cui azienda e fondi agricoli abbiano sede nel territorio identificato; il 90% di questi devono anche essere iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e/o degli I.A.P.(imprenditore agricolo a titolo professionale), presso la sede I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n° 1047, 9/01/1963, n° 9, e 2/08/1990, n° 233 e successive modifiche.

### **5. Normativa di riferimento**

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "Orientamento e organizzazione del settore agricolo.
- L. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ad esclusione dell'articolo 2 abrogato dal D.Lgs. n. 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
- D.P.R. 26.3.80 n. 327: "Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- D.Lgs. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni e integrazioni (etichettatura e confezionamento dei prodotti alimentari)
- L. 441 05/08/81 (Vendita a peso netto merci) e regolamento di esecuzione D.M. 13/1/84 e D.M. 21/12/84.
- Regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e nuovo PSR (da indicare all'applicazione e adesione delle prossime misure)

- Reg CEE 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg CEE 2092/91 (metodi di produzione biologico dei prodotti agricoli e norme per l'uso di tale nome su prodotti agricoli ed alimentari) , superato dal reg. CE n. 834/07, applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2009
- Reg Ce 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ed ai requisiti generali descritti negli allegati 1 e 2, con particolare riferimento al cap. 3 di quest'ultimo

#### Zootecnia

- Reg. Ce 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)
- Reg. Ce 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg. Ce 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

#### Latte e derivati

- D.P.R. 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.
- L. 169 del 03/05/89: "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino".
- Regolamento CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- Circolare RER n. 17 del 5.10.05 "Linee guida per la vendita diretta al consumatore finale di latte crudo...."

#### Trasporti

- D.Lgs. n. 532 del 30/12/92. (Attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificato dal D.Lgs. n. 388 del 20/10/98).

#### Norme generali sui controlli

- L. 833 del 23/12/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e successive integrazioni e modifiche.
- D.P.R. 327 del 26/03/80 (controlli ufficiali, requisiti impianti, strutture, personale, ecc.).
- D.Lgs n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Circ. Min. Sanità n.1 del 01/12/98 (elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica).
- Eventuali disciplinari di prodotti Dop, Igp od a marchio volontario.
- D.Lgs. 173/98 (Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti).
- Prevede forme di valorizzazione del patrimonio gastronomico (Atlante dei prodotti tipici, ed istituisce l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e permette alle aziende produttrici di ottenere delle deroghe sull'igiene alimentare).
- L. 268 del 27/07/99 ("Disciplina delle strade del vino" alla quale possono fare riferimento regioni per inaugurare quei percorsi enologici nei territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla Legge n. 164/92).
- Regolamento CEE 1935/95 EN 45011 (I controlli sulla qualità sono delegati a organi terzi differenti dai consorzi).
- Regolamento Ce 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e

alle norme sulla salute e sul benessere degli n. 125-54 (tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi).

- Legge n. 930/63 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) Legge 164/92 e D.Lgs 173/98 (nuova disciplina delle denominazioni di origine).
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna); da aggiungere la legge sulla montagna dell'Emilia Romagna.

Ortofrutticoli e derivati

- D.P.R. 8.6.82, n. 401: "Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni".
- D.P.R. 489 del 18/05/82: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili".
- Regolamento CEE n. 2251/92 del 29/07/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi).

Miele

- Legge n.753 del 12 ottobre 1982 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- Legge n.128 del 24/04/98 art. 52 (Legge comunitaria 1995 - 1997 - disposizione sul miele).

## 6.2 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Relative alla normativa cogente e volontaria

- Legge d'orientamento (18 maggio 2001 n.228).
- Legge 3 agosto 2004, n.204 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2004 - in vigore dal 11 agosto 2004): "Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca".
- Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e prossime misure (da indicare).
- Reg. CEE 2081/92 (IGP - DOP) e reg. 510.
- Reg. CEE 2092/91 (metodi di produzione biologica) , superato dal Reg. CE 834/07
- Legge regionale sui prodotti NO OGM (vedi numeri legge).
- Reg. CEE 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine).
- DPR 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.
- D.L. 286/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche.
- Reg. CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- Reg. CEE 2251/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi).
- Legge n. 753/82 e n.128/92, art.52 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- D.lgs 173/98 "Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti".
- Legge n. 125/54 "Formaggi dop".
- Legge n. 930/63 e Legge 164/92 "Vino DOC DOCG e IGT".
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna).
- L. R. n. 2/2004 (Legge sulla montagna).